

ALLEGATO A



**COMUNE di CAMPI BISENZIO**  
**Città metropolitana di Firenze**  
**3° Settore Servizi alla Persona/Sviluppo Economico**

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL RIORDINO ED INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO POST-UNITARIO DEL COMUNE DI CAMPI BISENZIO CIG Z382514FBE**

L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno \_\_\_\_\_ (\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_ in Campi Bisenzio in una sala di Villa Montalvo, via di Limite 15

TRA

il **Comune di Campi Bisenzio**, (C.F. N. 80016750483 - P.IVA 00421110487) con sede in Campi Bisenzio (FI), piazza Dante, 36, rappresentato da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, che interviene nella sua qualità di Dirigente del 3° Settore “Servizi alla persona e sviluppo economico” del Comune di Campi Bisenzio, nominato con Decreto del Sindaco n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, e pertanto autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l’Amministrazione Comunale per il presente atto, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, d’ora in poi denominato per brevità “Comune”;

E

**Hyperborea s.r.l.** (C.F./P.I. 01856380504), con sede legale in Cascina (PI) Via Giuntini 25/6, Loc. Navacchio, iscritta al Registro delle Imprese presso C.C.I.A.A. di Pisa n. 01856380504 il 31/12/2007, numero REA PI-160731, rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ che interviene nella sua qualità di Legale Rappresentante della Hyperborea s.r.l. e pertanto autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente la stessa, d’ora in poi denominata Appaltatore;

PREMESSO CHE

- il Comune in accordo con la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana intende riordinare ed inventariare l’archivio storico post-unitario del comune con l’obiettivo di ricollocare l’archivio storico del comune in un’unica sede appositamente ristrutturata, per rendere più sicura la conservazione e più razionale la sua gestione per assicurare in futuro la pubblica fruizione e la sua valorizzazione;
- con determinazione n. 753 del 27/09/2018 è stato approvato un avviso esplorativo pubblico finalizzato all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 da espletarsi tramite la piattaforma START - Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - per l’affidamento dell’attività di redazione ed esecuzione del progetto di riordino dell’archivio storico post-unitario del Comune;
- con determinazione n. 960 del 13/11/2018 è stata indetta la procedura negoziata in parola invitando tutti gli operatori economici che si erano proposti, approvando tutta la documentazione necessaria per la presentazione delle offerte e fissando il termine alle ore 23.59 del 30 novembre 2018;
- con determinazione n. 1056 del 6/12/2018 è stata nominata la Commissione giudicatrice;
- con determinazione n. 1220 del 28/12/2018 sono stati approvati i verbali di gara ed aggiudicato in via provvisoria alla società Hyperborea srl, il servizio di redazione ed esecuzione del progetto di riordino dell’archivio storico post-unitario del Comune;

- il Comune ha accertato, con esito positivo, il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali dichiarati in gara dalla suddetta società ed ha verificato il possesso dei requisiti di ordine generale;
- con determinazione n. del x/x/2019 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva del servizio in parola alla società Hyperborea srl, con sede legale in Cascina (PI) Via Giuntini 25/6 Loc. Navacchio, C.F./P.I. 01856380504;
- la società Hyperborea srl ha costituito garanzia definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

### **Art. 1 Oggetto dell'appalto**

Costituisce oggetto del presente contratto l'affidamento dell'attività di redazione ed esecuzione del progetto di riordino dell'archivio storico post-unitario del Comune, previa rilevazione della consistenza di tutti i documenti presenti nei locali di Villa Montalvo; eventuale redazione di elenchi di scarto di documentazione da non conservarsi che fosse rinvenuta nel corso del progetto, da sottoporre per l'autorizzazione alla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana; la predisposizione della documentazione necessaria all'ottenimento dell'autorizzazione da parte della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana secondo quanto previsto dal D.Lgs 42/2004. Le predette attività saranno svolte secondo criteri scientifici e rispondenti alle norme vigenti nonché alle disposizioni in materia della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana e sotto la sua supervisione tecnico-scientifica. Obiettivo dell'intervento è il riordino dell'archivio e il suo ricollocamento in un'unica sede appositamente ristrutturata. Ciò renderà più sicura la conservazione e più razionale la sua gestione e ne assicurerà la pubblica fruizione e la sua valorizzazione.

### **Art. 2 Servizi ed attività**

Il servizio richiesto si compone della redazione ed esecuzione di un progetto di riordino complessivo e di inventariazione dell'archivio post-unitario del Comune attraverso il riconoscimento del materiale documentario, la schedatura con software informatico la cui acquisizione non comporti ulteriore aggravio di spesa per il comune, l'individuazione delle serie archivistiche, il riordino e la redazione di un inventario, il ricollocamento a scaffale con cartellinatura. Sono inclusi nel progetto il riconoscimento e la schedatura di documentazione pre-unitaria che, eventualmente rinvenuta nel corso del progetto, deve essere ricondotta all'archivio pre-unitario e l'eventuale redazione di elenchi di scarto di documentazione da non conservarsi che fosse rinvenuta nel corso del progetto, da sottoporre per l'autorizzazione alla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana. Le prestazioni relative alle attività di cui sopra sono riferite al riordino ed inventariazione di circa ml (metri lineari) 230 di materiale attualmente conservato in parte in scatole con dimensioni di cm. 60X40X40 contenenti faldoni archivio di varie misure, in parte in faldoni archivio collocati in appositi scaffali.

### **Art. 3 Luogo di Esecuzione ed ambiti operativi**

Ad eccezione della redazione degli strumenti di corredo, tutte le fasi del servizio oggetto del presente appalto dovranno essere svolte nella sede comunale di Villa Montalvo (sede dell'archivio storico), via Limite n. 15 Campi Bisenzio. Ogni spostamento del materiale documentario dovrà essere concordato con questa Amministrazione: il prelievamento, l'eventuale trasferimento in locali diversi da quello di provenienza, il ricollocamento e l'accantonamento dei documenti destinati allo scarto sono a totale carico dell'aggiudicatario, previa autorizzazione della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana.

### **Art. 4 Modalità di gestione dei servizi**

L'Appaltatore si impegna ad assicurare la continuità del servizio ed a eseguire i servizi di cui all'art. 2 del presente contratto nel rigoroso rispetto della legislazione nazionale e regionale vigente e con idonea organizzazione aziendale caratterizzata da personale professionalmente qualificato, idoneo alla migliore realizzazione dei servizi e da indicarsi singolarmente con cognome e nome, data e luogo di nascita, titolo di studio e qualifica professionale a seguito del provvedimento formale di aggiudicazione del servizio. Gli operatori impiegati risponderanno del loro operato all'impresa la quale è ritenuta l'unica responsabile delle obbligazioni assunte con il contratto di appalto. L'Appaltatore si impegna a garantire la gestione coordinata e integrata delle attività di cui al presente contratto, curando le necessarie forme di raccordo operativo con i referenti dei Servizi alla Persona del Comune.

A tal fine L'Appaltatore ha indicato il signor \_\_\_\_\_ quale Coordinatore dei servizi oggetto del presente contratto nel periodo di durata dello stesso, che interagirà con la Stazione Appaltante, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi. Il Coordinatore sarà costantemente reperibile e provvederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Referente indicato dal Comune dell'esecuzione del contratto. Le parti convengono che il costo del Coordinatore è ricompreso nel costo complessivo dell'appalto. L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

#### **Art. 5 Requisiti del personale**

Il personale impiegato dovrà essere fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità. Le prestazioni oggetto del presente contratto, così come dettagliate all'articolo 2 devono essere svolte mediante idonea organizzazione aziendale, con personale in possesso dei requisiti professionali previsti per la realizzazione del servizio in oggetto.

Le parti convengono che tutto il personale adibito alle suddette attività presta il proprio lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti del Comune e risponde del proprio operato esclusivamente all'Appaltatore, fermo restando l'obbligo di fattiva collaborazione con il personale dell'Ente.

#### **Art. 6 Rilevazione e documentazione servizi**

Ai fini delle opportune valutazioni sull'efficacia e sull'efficienza del servizio, l'Appaltatore si impegna a documentare e rilevare tutte le attività di cui al precedente articolo 2, utilizzando appositi strumenti – anche su supporto informatico – preventivamente definiti e concordati con il Referente indicato dal Comune e come dettagliato al successivo articolo 9.

L'Appaltatore si impegna a svolgere tutte le attività di cui all'articolo 2 nel rispetto delle norme in materia di segreto professionale e tutela della riservatezza e dei dati personali e sensibili di cui al Regolamento UE n. 679/2016.

#### **Art. 7 Durata dell'appalto**

L'appaltatore è tenuto a presentare il progetto definitivo di cui all'art. 1 entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione. Tale progetto sarà quindi sottoposto al parere della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana. Entro i successivi 15 giorni dal rilascio del predetto parere da parte della Soprintendenza si procederà alla stipula del contratto e dovranno essere avviate le attività di cui al presente contratto.

I servizi in oggetto devono essere obbligatoriamente conclusi entro 5 (cinque) mesi a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

L'Appaltatore deve comunicare in anticipo la data prevista per la consegna e concordare la stessa con il Responsabile del Procedimento.

#### **Art. 8 Corrispettivo dell'appalto e modalità di Pagamento**

L'importo contrattuale è definito, sulla base dell'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara, in euro 20.895,00 (ventimilaottocentonovantacinque) oltre I.V.A. nei termini di legge.

Il pagamento del servizio verrà effettuato secondo le seguenti modalità:

- 20% a seguito dell'approvazione del progetto da parte della Soprintendenza e della stipula del contratto;
- 40% alla metà dei lavori di riordino;
- 40% al termine delle attività, a seguito dell'approvazione della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana.

Con tale corrispettivo l'Appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito.

Tale importo si intende fisso, invariabile ed indipendente da qualunque eventualità sopravvenuta o di cui l'impresa aggiudicataria non abbia tenuto presente. L'impresa aggiudicataria non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi ed indennità speciali di nessun genere per l'aumento dei costi o per costi non previsti. Con tale corrispettivo l'appaltatore si intende altresì compensato per qualsiasi onere derivante dalla fornitura di materiali e/o dall'acquisizione di tutti gli eventuali servizi strumentali allo svolgimento delle attività programmate.

L'Appaltatore trasmetterà in formato elettronico al Comune apposite fatture sulla base delle modalità sopra indicate. Ciascuna fattura dovrà riportare i seguenti riferimenti: determinazione n. \_\_\_\_, impegno contabile n. 1452/2018, CIG Z382514FBE. Per effetto della L. 190/2014, che dispone l'applicazione del regime dello "Split payment", il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo esigibilità IVA l'indicazione "Scissione dei pagamenti". Le fatture dovranno pervenire in forma elettronica al Comune Servizi alla Persona, codice univoco ufficio MJHU6V, Piazza Dante 36, Campi Bisenzio che, dopo verifica circa il regolare svolgimento del servizio, provvederà alla liquidazione di quanto dovuto entro 30 giorni dalla data di presentazione delle stesse. Il pagamento del corrispettivo avverrà altresì previa verifica della regolarità relativa agli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali effettuata dall'Ufficio competente attraverso la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC verrà applicato quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5bis, del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo della prestazione l'Appaltatore dovrà riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, il Comune tramite il responsabile del procedimento applica quanto previsto all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 9 Comunicazioni e Report Relativi alle Attività Svolte**

Ai fini del controllo e della verifica delle attività svolte, l'Appaltatore si impegna a trasmettere al Comune-Servizi alla Persona e per conoscenza alla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana la seguente documentazione: report intermedio, ogni bimestre e report finale, relativo all'intera durata del servizio. Nei report dovrà essere sviluppata un'analisi approfondita dell'andamento del servizio, con particolare riferimento alla dimensione quantitativa e qualitativa delle prestazioni, alle problematiche e criticità riscontrate ed alle proposte di miglioramento. La relazione finale dovrà includere un report statistico concernente in generale tutti i dati e le informazioni utili per la valutazione generale dell'intervento.

### **Art. 10 Controlli dell'Amministrazione comunale**

La vigilanza sull'espletamento del servizio compete all'Amministrazione Comunale per tutta la durata dell'appalto, con le più ampie facoltà e nei modi ritenuti più idonei. L'Amministrazione può conseguentemente disporre, in qualsiasi momento ed a suo discrezionale giudizio, la verifica delle modalità operative del servizio, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente contratto, nonché degli impegni contenuti nel progetto di riordino approvato, per la parte relativa al presente appalto. A tale fine, l'Appaltatore è tenuto ad assicurare agli organi dell'Amministrazione incaricati della vigilanza tutta la collaborazione necessaria, fornendo i chiarimenti richiesti.

L'Appaltatore deve disporre di personale tecnico competente, idoneo a realizzare compiutamente il servizio richiesto e deve provvedere all'immediata sostituzione del personale che si renda responsabile di grave negligenza, ovvero ritenuto inadatto, a giudizio dell'Amministrazione, allo svolgimento del servizio.

### **Art. 11 Privacy**

L'Appaltatore è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate. E' responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale. In particolare, l'Appaltatore s'impegna a utilizzare gli strumenti e i sistemi gestionali – anche su supporto informatizzato – messi a disposizione dall'A.C. per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto, secondo le regole e modalità previste dal Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento in materia di protezione dei dati personali”, con particolare riferimento ai dati personali di cui possa venire in possesso nel corso del servizio; si impegna altresì a rispettare ed ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che l'A.C. impartirà in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati. Prima dell'inizio del servizio l'Appaltatore, dovrà fornire il nominativo del responsabile della tenuta dei dati personali di cui sopra. In mancanza dell'indicazione di tale nominativo si intenderà responsabile privacy il rappresentante legale del gestore. In conseguenza di quanto sopra l'Appaltatore diviene, per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, responsabile esterno del trattamento dei dati personali connessi all'attività svolta e ne acquisisce le derivanti responsabilità. L'Appaltatore si impegna a designare incaricati del trattamento dei dati personali le persone fisiche di cui si avvalga, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679.

### **Art. 12 Sospensione del servizio**

L'Appaltatore non può sospendere il servizio in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la Stazione Appaltante. L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempimento contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso il Comune procederà all'incameramento della “garanzia definitiva” di cui al successivo art. 15, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Ente e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

### **Art. 13 Responsabilità in materia di sicurezza**

L'Appaltatore è tenuto a ottemperare alle norme di sicurezza e di salute di cui al D.Lgs. 81/2008. Deve garantire a tutti i soggetti, addetti allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi, ove previsto. L'Appaltatore e il personale da esso dipendente devono attenersi al rispetto di tutte le disposizioni,

procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dal Comune, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero quelle appositamente emesse per il proprio personale dall'affidatario.

#### **Art. 14 Polizze assicurative**

L'Appaltatore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni, infortuni o altro procurati al personale dipendente o a terzi (personale comunale, e terzi in genere) in dipendenza del servizio prestato, esonerando il Comune da ogni responsabilità conseguente. Si conviene al riguardo che ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio, o per cause ad esso connesse o conseguenti, derivino al Comune o a terzi, a persone o cose, senza riserve ed eccezioni, sono a totale carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore è pertanto obbligato a contrarre a favore del personale, per un periodo pari alla durata del contratto, una polizza assicurativa R.C. verso terzi con un massimale di almeno euro 1.500.000,00 a copertura dei rischi del servizio, e a consegnarne copia al Comune prima dell'inizio del servizio che ne valuterà l'idoneità. Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.

#### **Art. 15 Garanzia definitiva**

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha costituito, secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, garanzia definitiva infruttifera di euro 6.268,50 (seimiladuecentosessantotto/50) mediante \_\_\_\_\_. Si da atto che la garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 secondo comma C.C. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune. L'atto suddetto è conservato agli atti dell'Ufficio. La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del *Certificato di regolare esecuzione* di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali. Qualora, in fase di esecuzione del contratto, la garanzia sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito dell'applicazione di penalità l'appaltatore dovrà reintegrare l'importo originario della cauzione entro 15 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione. In caso di inadempimento a tale obbligo, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

#### **Art. 16 Comunicazioni**

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare al Comune ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, e ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà del Comune di risolvere in tale ipotesi il contratto. Qualora l'erogazione del servizio non sia possibile nei termini previsti dal progetto, per documentate cause di forza maggiore o eccezionali non imputabili all'Appaltatore, quest'ultimo deve sempre darne preventiva e tempestiva comunicazione al Comune mettendo a disposizione tutti gli elementi necessari al fine dell'accertamento dell'effettiva impossibilità materiale di dare corso all'esecuzione dell'appalto e per le valutazioni del caso e le conseguenti decisioni, anche in merito all'applicazione delle eventuali penalità. L'Appaltatore deve tempestivamente comunicare ogni e qualsiasi evento che ritardi e/o impedisca parzialmente o totalmente l'esecuzione dei compiti previsti nel presente contratto.

#### **Art. 17 Rischi da Interferenze Inerenti la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro**

Nel presente appalto non sussiste l'esistenza di "interferenza", da intendersi come circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore ovvero tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti, perché trattasi di prestazioni di natura intellettuale. Ne consegue, pertanto, l'inesistenza

dell'obbligo, a carico della stazione appaltante, di redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

#### **Art. 18 Estensione degli Obblighi di Condotta Previsti dal Codice di Comportamento**

L'Appaltatore, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 7/2014, facente parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice in quanto compatibili con riguardo al ruolo ed all'attività svolta. In caso di violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune si applica quanto previsto dal successivo art. 22. L'Appaltatore ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo e ad inviare all'Amministrazione comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

#### **Art. 19 Accettazione Protocollo di Legalità - Dichiarazioni del Gestore**

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 16 marzo 2015 dal Comune con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 .

#### **Art. 20 Dipendenti delle P.A. – Divieti**

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 - ter del decreto legislativo n. 165/2001, l'Appaltatore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ad ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della P.A. nei suoi confronti.

#### **Art. 21 Penalità**

Se durante il periodo di esecuzione della gestione dei servizi oggetto del presente contratto fossero constatate e contestate inadempienze, rispetto alle disposizioni deducibili dal presente contratto o comunque nelle disposizioni da esso richiamate, e fatto salvo il diritto dell'Appaltatore a presentare proprie controdeduzioni, si procederà all'applicazione delle seguenti penalità, calcolate in rapporto alla gravità dell'inadempimento ed alla recidività:

1. nel caso in cui il servizio non venga eseguito con la massima cura, nel rispetto delle modalità operative indicate nel progetto di riordino, sarà applicata una penale da un minimo di euro 500,00 ad una massimo di euro 3.000,00, a discrezione dell'Amministrazione comunale.

2. per ogni mese di ritardo rispetto alle scadenze indicate sarà applicata una penale di euro 500,00.

L'applicazione della/e penalità sarà preceduta da regolare contestazione dirigenziale dell'inadempienza, alla quale L'Appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla notifica della contestazione. Il Comune, fatta salva la prova del maggior danno, procederà al recupero della/e penalità mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati, oppure, in mancanza di crediti o loro insufficienza, mediante escussione della "garanzia definitiva". In quest'ultimo caso, la garanzia dovrà essere reintegrata entro i 15 giorni successivi alla data del prelievo.

#### **Art. 22 Risoluzione Di Diritto – Clausola Risolutiva Espressa**

Il Comune intenderà risolto il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da parte della ditta aggiudicataria che dai suoi eventuali aventi diritto, nei seguenti casi:

- mancata approvazione del progetto di riordino da parte della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana;
- motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
- in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- nei casi di subappalto non autorizzato o di cessione del contratto;
- in caso di abbandono dell'appalto;
- difformità nella realizzazione del progetto secondo quanto indicato in fase di offerta e accettato dal committente;
- ripetute inosservanze delle obbligazioni contrattuali, con conseguente applicazione di penali per un importo superiore al 5% del valore complessivo dell'affidamento;
- violazione da parte dei collaboratori del soggetto contraente del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 7/2014;
- attribuzione d'incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Comune, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'A.C. nei suoi confronti;
- in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale;
- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- mancata comunicazione tempestiva al Comune e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti;
- nel caso in cui nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.;
- qualora l'affidatario non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari;
- il mancato rispetto degli importi minimi salariali corrisposti al personale dipendente;
- mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale;
- affidamento di subappalto in violazione del divieto imposto dall'art 25;
- perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del contratto;
- liquidazione, fallimento e avvio di procedure concorsuali;
- gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione del contratto.

Nei suddetti casi il Comune sarà tenuto a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale del contratto effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute, nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso. L'affidatario rinuncia a ogni richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno.

In caso di risoluzione di diritto per le predette fattispecie, il Comune ha diritto di affidare a terzi il servizio in danno all'affidatario inadempiente, al quale saranno addebitati i costi ed i danni eventualmente derivanti al Comune. Per il risarcimento dei danni, il Comune potrà rivalersi sul deposito cauzionale e, ove questo non fosse sufficiente, mediante trattenute sugli eventuali crediti dell'affidatario. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'aggiudicatario, per il fatto che ha determinato la risoluzione. E' fatta salva in ogni caso ogni azione per ottenere il rimborso dei maggiori oneri sostenuti ed il risarcimento di tutti i danni subiti.

### **Art. 23 Recesso dal contratto da parte dell'affidatario**



In caso l'Appaltatore receda anticipatamente dal contratto, il Comune, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio.

#### **Art. 24 Assoggettamenti fiscali**

I corrispettivi stabiliti saranno soggetti alle disposizioni di cui alle norme fiscali vigenti. Ogni onere fiscale resterà a carico del gestore, con la sola eccezione dell'IVA, se dovuta, che sarà a carico del Comune. Le spese del contratto e consequenziali sono a carico del gestore.

#### **Art. 25 Divieto cessione e subappalto del servizio**

E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere o sub appaltare, in tutto o in parte, il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

#### **Art. 26 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Appaltatore si impegna ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. In caso contrario il presente appalto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 art. 3 della normativa suddetta. L'Amministrazione comunale si riserva di verificare, in occasione dei pagamenti nei confronti dell'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **Art. 27 Garanzia di protezione e riservatezza dei dati personali**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il Titolare del trattamento è il Comune e il Responsabile della protezione dei Dati (RPD) è Anci Toscana, nella persona dell'Avv. Marco Giuri. Titolare del trattamento e RPD possono essere contattati rispettivamente agli indirizzi email [privacy@comune.campi-bisenzio.fi.it](mailto:privacy@comune.campi-bisenzio.fi.it) e [rpd@comune.campi-bisenzio.fi.it](mailto:rpd@comune.campi-bisenzio.fi.it) .Il Comune dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. I diritti dell'interessato potranno essere esercitati in qualsiasi momento, secondo le modalità previste dagli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679. Tutte le informazioni e la modulistica per l'esercizio dei diritti dell'interessato sono disponibili sul sito web istituzionale dell'Ente, alla pagina <http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/privacy>

#### **Art. 28 Definizione delle controversie**

Per le controversie che eventualmente dovessero sorgere tra Comune e l'Appaltatore, non risolte di comune accordo, sia durante il periodo di durata del presente contratto sia al termine del medesimo, è competente il Foro di Firenze.

#### **Art 29 Spese Contrattuali.**

Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto, comprese quelle inerenti la copia del contratto medesimo, e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari (spese di bollo e di registro, diritti di segreteria) come pure tutte le spese per gli atti occorrenti per la gestione dei servizi.

#### **Art. 30 Norme Transitorie e Finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nei regolamenti dell'Ente.

Letto, approvato e sottoscritto  
Redatto in n. 3 originali.

Per il Comune di Campi Bisenzio  
Il Dirigente \_\_\_\_\_

Per Hyperborea srl  
Il Legale rappresentante \_\_\_\_\_